



**COMUNE**  
**D I SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO**  
(Provincia di Salerno)

**ORDINANZA**

**N. Reg. Ord. 281**

**Sant'Egidio del Monte Albino, li 30.12.2020**

**OGGETTO: MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DERIVANTI  
DALL'IMPIEGO DI ARTIFICI PIROTECNICI IN OCCASIONE DEL CAPODANNO 2021**

**IL VICESINDACO F.F.**

PREMESSO che:

- è diffusa la consuetudine di celebrare l'arrivo dell'anno nuovo con il lancio di petardi, fuochi artificiali e botti di vario genere, la cui vendita aumenta in maniera esponenziale nelle festività natalizie;
- ogni anno la cronaca nazionale riferisce sia del sequestro, da parte degli organi preposti, di ingenti quantitativi di artifici illeciti messi abusivamente in commercio per l'occasione, sia di infortuni, talvolta anche mortali, derivati alle persone per imprudenza o imperizia nell'utilizzo dei prodotti;
- tale usanza implica, pertanto, un oggettivo pericolo essendo tali artifici sempre in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia sia a chi venisse fortuitamente colpito;

TENUNTO CONTO che:

- l'accensione di fuochi artificiali, razzi e materie esplodenti in genere costituisce motivo sia di disturbo che di potenziale pericolo per le persone presenti nonché causa di possibile deturpamento e/o danneggiamento di cose;
- serie conseguenze pregiudizievoli si possono determinare a carico degli animali da affezione, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un'evidente reazione di spavento, li porta frequentemente alla fuga e a perdere l'orientamento, esponendoli così anche al rischio di smarrimento o investimento;

- il pericolo sussiste, seppure in misura minore, anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati da minori;
- in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto, si rende necessario adottare il presente provvedimento anche come forma di rispetto per le persone che hanno subito perdite a causa del COVID-19;

LETTI rispettivamente:

- l'art. 50 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 secondo cui il Sindaco, fra le altre funzioni, provvede anche all'esecuzione degli atti esercitando le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti;
- l'art. 57 del T.U. di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, a mente del quale senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati in fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle adiacenze o lungo una pubblica via o in direzione di essa. E' vietato sparare mortaretti o simili apparecchi;
- l'art. 660 C.P. che punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo;
- l'art. 674 C.P. che punisce chiunque getta in un luogo di pubblico transito o in luogo privato ma di comune o altrui uso cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone;
- l'art. 703 C.P., che fa divieto a chiunque in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa, senza licenza dell'Autorità di sparare armi da fuoco, accendere fuochi di artificio, o lanciare razzi, innalzare aerostati con fiamme o, in genere, fare accensioni o esplosioni pericolose;

CONSIDERATO che:

- è opportuno, al fine di garantire la tutela delle pubbliche e private cose, l'ordinato e pacifico svolgimento dei festeggiamenti in oggetto nonché il benessere degli animali, impedire accensioni e/o esplosioni di fuochi artificiali, giocattoli pirici e materie esplodenti in genere in tutto il territorio comunale;
- è doveroso richiamare l'attenzione su tutti i rischi dell'uso indiscriminato di fuochi d'artificio;
- i Comuni hanno la possibilità di adottare provvedimento, anche contingibili e urgenti, al fine di eliminare e prevenire gravi pericoli che minacciano non solo la sicurezza urbana ma anche l'incolumità pubblica intesa come salvaguardia dell'integrità fisica della popolazione;
- quest'Amministrazione Civica, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, per contrastare efficacemente un'usanza così diffusa e radicata, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle implicazioni che tale tradizione può avere per la sicurezza propria e altrui;

RITENUTO in coordinamento e in collaborazione con tutte le Forze dell'Ordine sia opportuno attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti;

Per le superiori motivazioni

### **ORDINA**

per i motivi di cui in premessa per i giorni 31 dicembre 2020 e primo gennaio 2021 in tutto il territorio comunale, in occasione delle Festività di fine anno, quanto segue:

**è fatto divieto assoluto a chiunque e a qualsiasi titolo di accendere, sparare, lanciare e fare uso di fuochi artificiali, giochi pirotecnici da libera vendita e materie esplodenti in genere;**

Fatti salvi i casi in cui il fatto costituisca reato, le violazioni alla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

### **DISPONE**

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi

### **DISPONE altresì**

L'invio della presente Ordinanza per gli adempimenti di competenza a:

Alla Prefettura di Salerno;

Alla Tenenza dei Carabinieri di Pagani;

Alla Polizia Locale.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 30/12/2020

**Il ViceSindaco FF**

f.to Antonio La Mura

